

TI_GERICHTE 10.2005.423 vom 24. Januar 2006

TI Tribunale d'appello, 2006-01-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_10.2005.423

FR: TI_GERICHTE 10.2005.423 du 24 janvier 2006

IT: TI_GERICHTE 10.2005.423 del 24 gennaio 2006

Erwägungen

E. 8

È quindi solamente a titolo abbondanziale che si entra nel merito dell'esame degli elementi costitutivi dell'infrazione imputata all'accusato. A norma dell'art. 317 cifra 1 cpv. 2 CP i funzionari o i pubblici ufficiali che intenzionalmente in un documento attestano in modo contrario alla verità un fatto d'importanza giuridica (omissis...), sono puniti con la reclusione sino a cinque anni o con la detenzione. La cifra 2 del medesimo articolo sancisce la pena della multa se il colpevole ha agito per negligenza. Nell'ambito della sua applicazione, il diritto penale federale prescrive compiutamente quali scritti debbano essere materialmente considerati come documenti e quando un documento inveritiero debba essere considerato un falso a norma dell'art. 317 CP. Per documenti pubblici nel senso dei combinati art. 317 e 110 cifra 5 cpv. 2 CP, qui applicabili, si intendono quegli scritti, rilasciati da una persona nell'esercizio delle sue funzioni di pubblico ufficiale, che siano destinati o atti a provare un fatto di portata giuridica. In concreto, è pacifico che i rogiti incriminati costituiscono dei documenti pubblici destinati a provare un fatto di portata giuridica, e meglio il trapasso della proprietà immobiliare dei beni alienati dalla venditrice. Si pone quindi la questione di sapere se, come sostenuto dalla difesa, nel comportamento dell'accusato difetta l'elemento costitutivo oggettivo dell'infrazione, ossia la falsità, ritenuto che la stessa può essere compiuta anche per omissione, nella misura in cui un fatto di rilievo viene sottaciuto (cfr. Basler Kommentar StrGB, ed. 2003, n. 4 ad art. 317, con riferimento all'art. 251 CP). Come la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare con riferimento al diritto penale, i fatti attestati dal notaio rogante devono corrispondere al vero. L'obbligo di attestare i fatti conformemente alla verità ("Wahrheitspflicht") rileva dalle esigenze minime poste dal diritto federale nell'ambito della procedura di pubblicazione degli atti pubblici. Il notaio che contravviene a questo dovere, viola i principi elementari del diritto notarile e commette conseguentemente il reato di falsità in atti nel senso dell'art. 317 CP (cfr. ZBGR 78, pag. 238; DTF 102 IV 57). Inoltre, la rogazione di un contratto di compravendita deve attestare la reale volontà delle parti (ZBGR 43, Strafrecht und notariatswesen, pag. 141).

E. 9

Il Procuratore pubblico, come detto, ha ritenuto l'accusato colpevole di aver attestato nei rogiti incriminati un prezzo complessivo di compravendita non corrispondente alla verità, atteso che le quote di PPP vendute erano, a suo dire, già edificate. In altri termini, omettendo di indicare nei rogiti l'importo contemplato nei rispettivi contratti di appalto, l'accusato avrebbe quindi indicato, in modo inveritiero, un prezzo non corrispondente a quello realmente pattuito tra le parti contraenti per il negozio giuridico, reo di non aver dimostrato la diligenza necessaria, intesa a verificare la veridicità delle dichiarazioni da lui raccolte quale notaio. Nella fattispecie concreta, occorre invece concludere che,

contrariamente alla tesi dell'accusa, il notaio rogante - benché non abbia indicato la mercede pattuita per l'edificazione delle singole quote di PPP - non ha violato il suo obbligo di attestare i fatti conformemente alla verità. Anzitutto si ribadisce come il notaio rogante abbia chiaramente specificato negli atti pubblici incriminati che il prezzo complessivo di fr. 165'460.-, rispettivamente 141'110.-, si riferiva unicamente alla quota parte di terreno. Non va poi dimenticato che la volontà delle parti contraenti era quella di acquistare il terreno direttamente dalla proprietaria e venditrice, la quale nulla aveva a che fare con l'operazione di promozione immobiliare, tant'è che dai contratti di appalto sottoscritti separatamente dagli acquirenti con l'impresa di costruzione _____ si evince che l'importo destinato alla proprietaria del fondo era, né più né meno, l'importo indicato nei rogiti. Inoltre, in più punti dei rogiti incriminati è chiaramente desumibile l'esistenza di un contratto di appalto sottoscritto dagli acquirenti, al quale il notaio fa esplicito riferimento sia al punto 3 relativo al prezzo di compravendita (!), sia al punto 7 relativo all'immissione in possesso delle quote di PPP. Va pure osservato che già nelle premesse dei rogiti incriminati, il notaio ha indicato che sul fondo base di proprietà della venditrice era "in fase di costruzione uno stabile costituito in PPP prima della costruzione", circostanza che, come detto sopra, corrisponde al vero. Dalle affermazioni dell'acquirente _____ è emerso che tale espressione è stata inserita nel rogito, previa modifica della relativa bozza, dopo che il notaio si è sincerato dello stato dei lavori di costruzione (verbale di interrogatorio 3 giugno 2005, pag. 2). Nulla può quindi essere rimproverato al notaio rogante dal profilo del diritto penale. Un'eventuale diversa soluzione dal punto di vista del diritto notarile e del registro fondiario, a mente di questo giudice, non può condurre alla condanna del notaio in sede penale. In effetti, non solo dai rogiti incriminati sono desumibili tutti gli elementi per comprendere la reale situazione relativa alle compravendite in questione, ma va altresì ammesso che il notaio ha attestato fatti corrispondenti al vero. La mancata indicazione della mercede relativa al contratto di appalto non costituisce una violazione della "Wahrheitspflicht" e quindi non può configurare il reato di falsità in atti per omissione. Nessun terzo avrebbe infatti potuto credere che i prezzi indicati nei rogiti stesi dall'accusato comprendessero anche la mercede d'appalto. Di conseguenza, occorre concludere che nel comportamento dell'accusato difetta in ogni caso l'elemento costitutivo oggettivo dell'infrazione. Ciò stante, l'accusato va prosciolto da ogni imputazione promossa nei suoi confronti, prescindendo dall'esame dell'elemento costitutivo soggettivo. visti _____ gli art. 317 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG; rispondendo _____ ai quesiti posti, proscioglie ACCU 1 dall'imputazione di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari commessa per negligenza per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 3116/2005 del 5 settembre 2005. carica le spese allo Stato. le parti _____ sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP). La motivazione del ricorso per cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP). Intimazione a: Procuratore pubblico AINQ 1, ACCU 1, Avv. DI 1, Ministero pubblico della Confederazione, Berna e, _____ alla crescita in giudicato della sentenza, intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano. Il presidente: _____ La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.